



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>249</u>		del <u>13 GIUGNO 2024</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Rugby (FIR): approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.			
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il: _____			

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Rugby;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Rugby del 4 giugno 2024 con la quale è stato trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi il testo del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 28-2024 del 31 maggio 2024;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

249

Riunione del

13610610.2024**RILEVATO**

che il testo del citato regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi del Regolamento Organico della FIR, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 28-2024 del 31 maggio 2024. Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO

F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Mangano

VISTO; se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.2.

Deliberazione n. 249

Giunzione del 13/06/2024



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

REGOLAMENTO ORGANICO

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera del Consiglio Federale n. 28/2024	31/05/2024

Sommario

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE.....	4
Art. 1 - Affiliati e tesserati.....	4
CAPO I - GLI AFFILIATI	4
Art. 2 - Società ed Associazioni sportive.....	4
Art. 3 - Domanda di Affiliazione e Riaffiliazione	4
Art. 4 - Denominazione e sede legale dell'affiliato. Cariche sociali	5
Art. 5 - Titolo sportivo. Fusioni fra soggetti affiliati e cessione	6
Art. 6 - Diritti e doveri.....	8
CAPO II - ASSOCIAZIONE TRA SOGGETTI AFFILIATI. LEGHE	9
Art. 7 - Associazioni di soggetti affiliati - Costituzione.....	9
Art. 8 - Riconoscimento: Requisiti ed effetti	9
Art. 9 - Diritti televisivi	9
CAPO III - I TESSERATI	9
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Art. 10 - I Tesserati - Diritti e Doveri.....	10
Art. 11 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici.....	10
Art. 12 - Riconoscimento. Requisiti ed effetti	10
Art. 13 - Assicurazione dei tesserati	10
SEZIONE II - IL TESSERAMENTO	11
Art. 14 -Tesseramento. Obblighi, durata e cessazione.	11
SEZIONE III - I GIOCATORI	11
Art. 15 - Vincolo sportivo.....	11
Art. 16 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Principi generali.....	11
Art. 17 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Applicazione.	11
Art. 18 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare	12
Art. 19 - Vincolo Sportivo Volontario	12
Art. 20 - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby	13
Art. 21 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario	13
Art. 22 - Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o volontario	13
Art. 23 - Modalità di tesseramento dei giocatori.....	13
Art. 24 - Tesseramento dei giocatori stranieri	14
Art. 25 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori	14
Art. 26 - Disciplina dei trasferimenti	14
Art. 27 - Trasferimento temporaneo	14
Art. 28 - Trasferimento definitivo.....	14
Art. 29 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.	15
Art. 30 - Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione	15
Art. 31 - Premio di formazione tecnica.....	16
SEZIONE IV - ALTRI TESSERATI	18
Art. 32 - Qualificazione e tesseramento degli Arbitri.....	18
Art. 33 - Qualificazione e tesseramento dei Tecnici	18
Art. 34 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici.....	19
Art. 35 - Personale del soggetto affiliato.....	19
Art. 36 - Altre figure federali	19
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE FEDERALE CENTRALE	19
CAPO I - L'ASSEMBLEA GENERALE	19
Art. 37 - Principi generali	19
Art. 38 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio	20
Art. 39 - Candidature	20

Alessandro Cherubini

Art. 40 - Operazioni preliminari e ricorsi avverso la validità dell'Assemblea	22
Art. 41 - Modalità di votazione e criteri di attribuzione delle cariche.....	22
Art. 42 - Operazioni di scrutinio	23
Art. 43 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza.....	24
CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE.....	24
Art. 44 - Attribuzioni del Presidente della Federazione	24
CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE	24
Art. 45 - Il Consiglio Federale	24
CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE	25
Art. 46 - Attribuzioni del Segretario Generale.....	25
CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	26
Art. 47 - Attribuzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	26
CAPO VI - IL COMITATO DI PRESIDENZA.....	26
Art. 48 - Attribuzione e compiti del Comitato di Presidenza	26
CAPO VII - CONFERENZA DEI COMITATI REGIONALI.....	26
Art. 49 - Conferenza dei Comitati Regionali	26
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FEDERALE PERIFERICA.....	26
CAPO I - L'ASSEMBLEA REGIONALE	26
Art. 50 - Principi generali	26
CAPO II - I COMITATI REGIONALI.....	27
Art. 51 - Istituzione dei Comitati Regionali	27
Art. 52 - Compiti e attribuzioni dei Comitati Regionali	27
Art. 53 - Il Presidente del Comitato Regionale	28
Art. 54 - Il Delegato Regionale.....	28
CAPO III - I DELEGATI PROVINCIALI	29
Art. 55 - Il Delegato Provinciale.....	29
TITOLO IV - STRUTTURE FEDERALI	29
Art. 56 - Commissioni Federali.....	29
Art. 57 - Strutture federali.....	29
Art. 58 - Il Settore Tecnico Federale	30
Art. 59 - Il Settore Arbitrale Federale	30
Art. 60 - La Commissione Organizzatrice Gare	30
Art. 61 - La Commissione Tecnica Federale (CTF)	30
Art. 62 - La Commissione Carte Federali	31
Art. 63 - La Commissione Affiliazione e Tesseramenti.....	31
Art. 64 - Commissione Paritetica di Conciliazione	32
Art. 65 - Commissione Medica e antidoping	32
Art. 66 - Organi di Giustizia	32
Art. 67 - Dirigenti federali	32
Art. 68 - Pubblicazione degli atti federali	32
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	33
Art. 69 - Disposizione transitoria.....	33
Art. 70 - Entrata in vigore.....	33



TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

Art. 1 - Affiliati e tesserati

1. Sono soggetti della Federazione Italiana Rugby (FIR) gli affiliati e i tesserati.
2. Sono affiliati le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 dello Statuto che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e del presente regolamento.
3. Sono tesserati le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione con una delle qualifiche di cui all'art. 12 dello Statuto avendo richiesto ed ottenuto il tesseramento nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

CAPO I - GLI AFFILIATI

Art. 2 - Società ed Associazioni sportive


1. Le società e le associazioni sportive, che intendono praticare il gioco del rugby e ogni sua variante nell'ambito della F.I.R. devono essere a questa affiliate.
2. L'affiliazione ha durata massima di 12 mesi, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Essa deve essere rinnovata ogni anno secondo le modalità, termini e procedure di cui agli articoli seguenti. L'affiliazione è presupposto per proporre la domanda di ammissione a qualsiasi attività sportiva, campionato o altra competizione.

Art. 3 - Domanda di Affiliazione e Riaffiliazione

1. Possono affiliarsi alla F.I.R. le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale sul territorio italiano e che praticano e divulgano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport del Rugby in tutte le relative varianti. Possono, altresì, affiliarsi alla F.I.R. i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.
2. Possono essere affiliate anche sezioni di società esplicanti più attività sportive purché costituite in forma autonoma e rette secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.R., nonché gli Enti Scolastici.
3. Sono riconosciuti come Enti Scolastici quelle associazioni che rappresentano le scuole di appartenenza e i cui tesserati giocatori siano atleti del gruppo sportivo dell'istituto scolastico stesso.

Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soggetti affiliati e, in particolare:

- a) la denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
 - b) la domanda di affiliazione/riaffiliazione dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico;
 - c) possono partecipare, oltre alle attività scolastiche, anche all'attività federale.
4. Per ottenere l'affiliazione occorre presentare domanda al Consiglio Federale redatta su appositi moduli da richiedersi al Comitato Regionale territorialmente competente, ovvero, nelle Regioni in cui non risulti ancora istituito il Comitato Regionale, al Delegato Regionale o, direttamente all'ufficio federale dedicato, corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 e seg. del D.Lgs 36/2021 e s.m.i. con indicazione della completa denominazione sociale, sede sociale, indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale, ogni eventuale altro recapito e l'autorizzazione al trattamento dei dati;
 - b) elencazione dei componenti il Consiglio Direttivo per i quali va richiesto il tesseramento o il rinnovo dello stesso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima.
 5. Gli affiliati sono inoltre tenuti a trasmettere tutte le eventuali successive modifiche statutarie, cambio di sede sociale e ogni variazione dei componenti sociali unitamente alle relative delibere assembleari. In difetto, la variazione intervenuta non può essere ritenuta efficace ai fini sportivi e dei rapporti sorti in ambito federale.
 6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dal Regolamento di Giustizia F.I.R.



7. La domanda di affiliazione deve essere inviata, unitamente alla relativa tassa, al Consiglio del Comitato Regionale territorialmente competente che la trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale.
8. Le società ed associazioni sportive entrano a far parte della Federazione solo al momento della delibera favorevole di loro affiliazione. L'affiliazione decorre dalla data di presentazione della domanda una volta approvata dal Consiglio Federale.
9. La Federazione con il provvedimento di prima affiliazione provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, del D.lgs 36/2021, al riconoscimento ai fini sportivi dell'affiliato.
10. Requisito imprescindibile per l'affiliazione della associazione/società e per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché per la riaffiliazione, è lo svolgimento, da parte della stessa, dell'attività sportiva federale i cui requisiti minimi sono stabiliti da delibera del Consiglio Federale, a valere dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è stata emanata.
11. Per ciascuna stagione sportiva, anche ai fini della continuità dell'affiliazione, entro i termini previsti dal Consiglio Federale attraverso la Circolare Informativa, i soggetti affiliati devono presentare domanda di riaffiliazione corredata dalla prevista tassa nonché dai documenti di cui al comma 4 se sono intervenute modifiche, pena la cessazione di appartenenza alla F.I.R. di cui all'art. 10 lettera a) dello Statuto.
12. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza *ex novo* delle relative procedure, se non diversamente previsto.
13. Per l'ottenimento del rinnovo dell'affiliazione, l'affiliato interessato è preventivamente tenuto a regolarizzare eventuali esposizioni amministrative pregresse maturate nei confronti della Federazione.
14. La Federazione ha la facoltà di accordare la rateizzazione dei debiti maturati laddove ricorrano oggettive ragioni che impediscano agli affiliati di poter adempiere alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa all'atto della riaffiliazione. In tal caso dette rateizzazioni possono essere accordate direttamente dalla Segreteria Generale, salvo che per la quota di debito eventualmente dovuta per la partecipazione all'attività federale nazionale, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
 - a. sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente sportivo di un formale piano di rateizzazione, assistito da garanzie e/o da validi titoli di pagamento;
 - b. durata della rateizzazione non eccedente la durata della stagione sportiva per la quale è richiesta l'affiliazione;
 - c. pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione.
15. In caso di mancata definizione delle posizioni debitorie degli affiliati e/o in caso di mancato rispetto dei piani di rateizzazione già accordati, il Segretario Generale può disporre con proprio provvedimento, anche nel corso della stagione sportiva, la sospensione di ogni attività sportiva a cui risulta iscritto l'affiliato inadempiente, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.
16. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione sono di competenza del Consiglio Federale. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda verrà notificato, da parte della Segreteria Generale, alla società/associazione sportiva a mezzo posta elettronica certificata. In caso di revoca o diniego gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.

Art. 4 - Denominazione e sede legale dell'affiliato. Cariche sociali

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIR spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali purché risultino regolarmente tesserati come dirigenti per l'anno sportivo alla Federazione stessa.
2. È fatto divieto, in base all'art. 11 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i. agli amministratori delle società ed associazioni sportive di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIR.
3. Ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato e non essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume e ai valori del rugby e in ogni caso:



Alessandro Cherubini

- a) I soggetti affiliati non possono inserire nella denominazione sociale, né altrimenti attribuirsi la relativa qualifica, le parole "Scuola", "Accademia", "Centro di Formazione", "Centro di specializzazione" o altre locuzioni che esprimano concetti analoghi in campo formativo, sia in lingua italiana che in lingua straniera. Tale disposizione non si applica in relazione alla affiliazione di Enti Scolastici.
- b) L'acronimo CUS e quello dei Gruppi Sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere utilizzato esclusivamente nella denominazione di soggetti affiliati al CUSI o facenti parte dei Gruppi Sportivi dei rispettivi Corpi previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.
- c) I soggetti affiliati non possono attribuirsi le denominazioni sociali di partiti e movimenti politici, sociali o di opinione o di associazioni o movimenti sindacali;
- d) La denominazione sociale non può essere costituita dal nome e cognome di persona vivente, salvo che, in caso di SSD, si tratti di ragione sociale di Società o Gruppo imprenditoriale che abbia il controllo della Società sportiva.

Fermo quanto previsto dal comma precedente ai fini della caratterizzazione della denominazione sociale in base al presente Regolamento:

- a) Sono nomi di "genere" e quindi utilizzabili ai fini della composizione della denominazione del soggetto affiliato le seguenti parole:
 - Rugby, Amatori, Polisportiva, Unione;
 - il toponimo, inteso come nome proprio di un luogo geografico in cui ha sede il soggetto affiliato con esclusione delle parole "Italia, "Italiano," Italiana".
 - b) Sono nomi di "specie" tutte quelle locuzioni nominali o numeriche che aggiunte alla denominazione del soggetto affiliato, individuata con i nomi di genere sopra descritti, ne determinino la diversità da altre denominazioni già esistenti.
4. I soggetti affiliati che intendono cambiare denominazione devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.
 5. Del cambio di denominazione deve essere data apposita comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 6. La sede sociale determina l'appartenenza alla relativa struttura regionale federale.
 7. Ogni cambiamento relativo alla sede, anche ai fini della opponibilità, deve essere prontamente comunicato alla F.I.R., entro 30 giorni dalla variazione.
 8. Il trasferimento della sede del soggetto affiliato in provincia diversa da quella della prima affiliazione, salvo motivata deroga da parte del Consiglio Federale, determina oltre gli effetti previsti dal successivo art. 18, la perdita dei titoli sportivi.

Art. 5 - Titolo sportivo. Fusioni fra soggetti affiliati e cessione

1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono ai soggetti affiliati l'iscrizione e la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrono tutti i requisiti previsti dalle norme federali.
2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo e l'accettazione dell'iscrizione della società sportiva al campionato è di esclusiva competenza della Federazione.
3. La società, cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale ad iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare alla iscrizione al campionato, richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale per l'iscrizione al campionato. Tale rinuncia non determina effetti regolamentari in materia di vincolo sportivo.
4. La fusione tra soggetti affiliati diversi può avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province immediatamente limitrofe. Si dovrà tenere conto della vicinorietà degli affiliati, nonché del campionato o girone del campionato al quale gli stessi possono partecipare;
 - b) i soggetti affiliati che intendono fondersi tra loro devono, entro la data del 20 giugno di ogni anno, darne comunicazione rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo che la fusione avvenga per incorporazione;



Alessandro Cherubini

- c) detti soggetti affiliati devono essere in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché debbono aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a loro carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale;
 - d) ove la fusione avvenga per incorporazione, l'incorporante conserva integralmente la propria posizione sportiva, mentre la società incorporata perde integralmente la propria posizione sportiva;
 - e) ove la fusione avvenga mediante la costituzione di un nuovo soggetto affiliato, questo acquisisce l'anzianità di affiliazione del soggetto affiliato per primo ed i diritti sportivi del meglio classificato nell'ultimo campionato;
 - f) la fusione diventerà operativa solo dopo la delibera di approvazione, che interverrà entro sessanta giorni dalla data della richiesta e, comunque, prima dell'inizio dell'attività agonistica, da parte del Consiglio Federale;
 - g) non è in nessun caso consentita la fusione tra un soggetto affiliato ed un Ente Scolastico.
5. Il Consiglio Federale può autorizzare la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:
- a) che la cessione sia a titolo totalmente gratuito;
 - b) che il soggetto affiliato cedente sia in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché abbia totalmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale;
 - c) che la cessione sia incondizionata e permetta l'integrale subentro del soggetto cessionario nella posizione sportiva del soggetto affiliato cedente in relazione a tutte le attività svolte, nonché in ogni sua posizione attiva e passiva nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi;
 - d) che i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe, o, salva motivata deroga da parte del Consiglio Federale, facente parte della medesima regione o regione limitrofa;
 - e) che il soggetto affiliato che intende cedere il titolo sportivo deve darne comunicazione alla Federazione, entro la data del 20 giugno di ogni anno, rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società;
 - f) In deroga a quanto previsto dalla lettera c) il Consiglio Federale, esclusivamente nel caso in cui il soggetto affiliato cedente intenda continuare, nel luogo ove ha sede la Società, la sola attività giovanile, può autorizzare, con l'assenso esplicito del cessionario, la cessione del titolo sportivo limitatamente alle condizioni regolamentari che consentono l'iscrizione al campionato della prima squadra. In tal caso, così come nel caso in cui il soggetto affiliato cedente si riaffili, il soggetto affiliato cedente e quello cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi per ogni posizione passiva maturata dal soggetto cedente prima della cessione.
6. Non è ammessa la cessione di titolo sportivo da parte del soggetto affiliato che abbia diritto di iscriversi, con la sua prima squadra, a campionati a iscrizione libera. Non è, altresì, ammessa la cessione del titolo sportivo diverso da quello spettante al soggetto affiliato in relazione alla sua prima squadra.
7. In caso di radiazione o revoca, di insolvenza nei confronti della Federazione, di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati federali per ritiro o per motivi regolamentari o disciplinari, il Consiglio Federale potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva tenuto conto, in relazione alla categoria del titolo sportivo da assegnare,
- a) della anzianità di iscrizione delle società;
 - b) del numero delle squadre iscritte dalle società nei campionati in ciascuna stagione sportiva, nelle tre precedenti;
 - c) dei risultati sportivi conseguiti nelle tre stagioni sportive precedenti;
 - d) della disponibilità di strutture sportive.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7 del presente articolo i giocatori sono svincolati di diritto dalle società di appartenenza.





Art. 6 - Diritti e doveri

1. Lo Statuto e il presente Regolamento determinano i diritti e i doveri dei soggetti affiliati.
2. Essi hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti delle norme federali e nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soggetti affiliati.
3. Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, gli affiliati si impegnano, per sé e per tutti i propri tesserati, all'osservanza di tutte le disposizioni dell'ordinamento federale e in particolare a:
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - b) osservare e far osservare ai propri tesserati le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi centrali o periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza astenendosi inoltre da qualsiasi forma di pubblica protesta;
 - c) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria consentendo loro di partecipare alle manifestazioni federali;
 - d) comunicare agli atleti le convocazioni previste dal Settore Tecnico per i raduni e per la composizione delle rappresentative federali ai sensi quanto previsto all'art. 9 comma 3 dello Statuto Federale;
 - e) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria;
 - f) rispettare e far rispettare le norme statali e del CONI in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva antidoping;
 - g) notificare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi Federali competenti e curare, nonché vigilare, sulla conseguente corretta esecuzione;
 - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIR per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, a regolare ogni pendenza verso la FIR e verso le altre associate in caso di cessazione per qualunque motivo dell'affiliazione nell'ipotesi di cui all'art. 10 dello Statuto Federale;
 - i) consentire all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679;
 - j) garantire la custodia presso di sé per la specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria, impedendo ogni attività federale, agonistica o di allenamento, agli atleti che non si pongano in regola con l'obbligo delle suddette certificazioni mediche ovvero nel rispetto delle prescrizioni previste per la prevenzione dei traumi cranici;
 - k) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli organi federali competenti;
 - l) provvedere al tesseramento dei soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto federale;
 - m) assicurare collaborazione agli Organi, strutture e dirigenti federali.
4. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di organizzare manifestazioni sportive in conformità alle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FIR.
5. Ai fini della attribuzione dei voti maturati per ciascuna stagione sportiva dal soggetto affiliato per la partecipazione alle assemblee generali o regionali, la Segreteria Generale, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio Federale, terminata la stagione sportiva e non oltre il termine del 31 dicembre, comunica a ciascun soggetto affiliato il computo dei voti in essa maturati ed allo stesso attribuiti.
6. Entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, il soggetto affiliato potrà far pervenire proprie osservazioni scritte alla Segreteria.
7. Scaduto il termine di cui sopra e ricevute o meno le osservazioni ricevute, l'elenco dei voti attribuiti al soggetto affiliato è da intendersi definitivo.
8. Il soggetto affiliato ha diritto alla impugnazione della relativa delibera nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia davanti al Tribunale Federale.



9. In difetto di impugnazione l'attribuzione dei voti ad ogni singolo soggetto affiliato deve intendersi definitiva.

CAPO II - ASSOCIAZIONE TRA SOGGETTI AFFILIATI. LEGHE

Art. 7 - Associazioni di soggetti affiliati - Costituzione

1. I soggetti affiliati alla F.I.R., per il conseguimento di scopi e la tutela di interessi specifici, funzionali al raggiungimento di finalità anche federali, nonché per svolgere le funzioni propositive e consultive di cui allo Statuto (art. 8 comma 4) possono costituirsi in leghe che, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, devono essere rappresentative di almeno i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria.

Art. 8 - Riconoscimento: Requisiti ed effetti

1. Con la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante, le Leghe devono:
- a) documentare, attraverso l'atto costitutivo, di rappresentare i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria (art. 8, comma 3 Statuto Federale);
 - b) produrre un proprio Statuto le cui clausole non contrastino con la normativa federale ed escludano qualsiasi possibilità di rappresentanza o di attività internazionale, se non espressamente autorizzata dal Consiglio Federale o da questi delegata. Lo Statuto deve, altresì, garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea nonché prevedere l'assoggettamento della Lega alla giustizia sportiva federale;
 - c) produrre l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo per i quali va richiesto il tesseramento, da rinnovarsi annualmente, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;
 - d) dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità e autonomia finanziaria;
 - e) dichiarare di accettare le deliberazioni federali e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione.
2. Il riconoscimento comporta:
- a) la possibilità di stipulare apposite convenzioni nelle quali siano disciplinate e individuate le funzioni attribuite alle Leghe e che le stesse convenzioni possano essere revocate in qualsiasi momento se non conformi alle disposizioni federali;
 - b) la possibilità delle Leghe di svolgere oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie;
 - c) la possibilità di ricevere dalla F.I.R. un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo del rendiconto;
 - d) la vigilanza da parte della Federazione ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 dello Statuto.
3. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato, quando viene meno anche soltanto uno dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Federale può, comunque, concedere un termine entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.
5. Il Consiglio Federale può, altresì, revocare il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti. Tale data che può coincidere con quella della delibera o con quella in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della F.I.R.

Art. 9 - Diritti televisivi

1. I diritti televisivi e quelli di trasmissione appartengono alla F.I.R. la quale può delegarne l'esercizio a leghe di affiliati.
2. Per i campionati per i quali la delega non è stata concessa, gli affiliati debbono richiedere l'autorizzazione della F.I.R. per la stipula di contratti televisivi.

CAPO III - I TESSERATI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 - I Tesserati - Diritti e Doveri

1. Devono essere tesserati alla Federazione i soggetti indicati dall'art. 12 dello Statuto, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti ed i doveri di cui all'art. 13 dello Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti federali.

Art. 11 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici

1. La Federazione può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'art. 13 comma 5, 6 e 7 dello Statuto Federale, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di giocatori, o loro divisioni, e di tecnici su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'ordinamento sportivo e dello Statuto Federale nel rispetto delle direttive del CONI in materia.
2. La Federazione può delegare a tali associazioni sul presupposto del previo riconoscimento ed approvazione dello Statuto dell'associazione, l'impostazione, l'organizzazione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali della FIR e per la tutela di interessi specifici e funzionali all'attività sportiva di alto livello, mantenendo peraltro i poteri di vigilanza e controllo di cui al successivo comma.
3. La vigilanza ed il controllo sulle articolazioni associative di cui al presente articolo si attua mediante:
 - a. l'approvazione da parte del Consiglio Federale della FIR delle delibere assunte dagli organi direttivi dell'associazione in ordine alle materie delegate di cui al precedente comma 2;
 - b. la revoca del riconoscimento e/o delle attività delegate all'Associazione.

Art. 12 - Riconoscimento. Requisiti ed effetti

1. Con la domanda diretta a ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante della associazione si deve:
 - a. Documentare di rappresentare almeno il 51% di giocatori (o loro articolazioni) o tecnici;
 - b. produrre un proprio Statuto redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto Federale nel quale si escluda qualsiasi possibilità di rappresentanza;
 - c. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità e autonomia finanziaria;
 - d. dichiarare di accettare le delibere federali e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione.
2. Il riconoscimento comporta:
 - a. la possibilità di ricevere la delega di funzioni proprie della F.I.R. sulla base di specifiche deliberazioni del Consiglio Federale, corredate, quando occorra, da apposite convezioni;
 - b. la possibilità delle associazioni di svolgere, oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie e di esprimere in generale al Consiglio Federale pareri e proposte su argomenti di carattere generale che rientrino nei suoi scopi;
 - c. la possibilità di ricevere dalla F.I.R. un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo di rendicontazione;
 - d. l'obbligo di trasmettere alla F.I.R., entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato da una dettagliata relazione dell'attività svolta.
3. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato quando venga meno anche soltanto uno dei requisiti previsti dal regolamento.
4. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Federale può comunque concedere un termine di 45 giorni, entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.
5. Il Consiglio Federale revoca altresì il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti, che può essere dalla data della delibera o dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della F.I.R.

Art. 13 - Assicurazione dei tesserati

1. Il tesseramento e la corresponsione della tassa prescritta obbligano la Federazione a contrarre per i tesserati l'assicurazione prevista dalla legge per i rischi derivanti dall'attività agonistica.



2. I soggetti affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla Federazione integrando, tramite la stessa, i relativi premi.

SEZIONE II - IL TESSERAMENTO

Art. 14 - Tesseramento, Obblighi, durata e cessazione.

1. Il tesseramento ha validità dalla data di sottoscrizione del modulo sino al 30 giugno successivo, data in cui ha termine la stagione sportiva. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Federale in relazione a ciascun anno sportivo.
2. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della F.I.R. ha validità dalla data della elezione o della nomina fino al termine del mandato.
3. Il tesseramento di membri di organi e commissioni federali nominati dal Consiglio Federale ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.
4. In funzione della qualifica, il tesseramento è effettuato attraverso gli affiliati o alla Federazione secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
5. Tutti coloro che intendono partecipare alla attività sportiva federale, sia ufficiale sia non ufficiale come definita dall'art.1 del Regolamento di Attività Sportiva (RAS) devono essere tesserati. In particolare, ai fini del tesseramento e della ammissione alla pratica del gioco nell'ambito dell'attività sportiva federale ufficiale, i giocatori di rugby sono suddivisi, in relazione alla età e all'anno di nascita, con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie:
 - a. Seniores,
 - b. Juniores,
 - c. Propaganda.
6. Il Consiglio Federale stabilirà, per ciascuna stagione sportiva le categorie ammesse ai rispettivi campionati o attività federale disciplinando nel dettaglio quanto sopra previsto.

SEZIONE III - I GIOCATORI

Art. 15 - Vincolo sportivo

1. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell'associato.
2. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento mediante la compilazione della modulistica predisposta dalla FIR.
3. L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati salva l'ipotesi del trasferimento temporaneo. Inoltre, non può essere vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva tranne nelle ipotesi di cessazione del vincolo di seguito disciplinate.
4. La competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale. Avverso i provvedimenti di detto ufficio è possibile proporre ricorso avanti alla Commissione Tesseramento secondo le disposizioni previste.
5. L'inosservanza delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti dell'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale vengono trasmessi alla Procura Federale. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il vincolo.

Art. 16 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Principi generali

1. Il regime del vincolo sportivo è determinato dall'età del giocatore.
2. Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.
3. Il vincolo sportivo vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva in cui termina.

Art. 17 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Applicazione

1. Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza è così articolato:



- a. fino al compimento del 14° anno di età e dopo il compimento del 26° anno il vincolo sportivo è annuale e limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta;
 - b. dal 14° al 26° anno di età il vincolo sportivo è biennale e l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.
2. Al termine dell'anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest'ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
 3. In particolare, nella stagione in cui scade il solo vincolo biennale, l'atleta dovrà comunicare all'affiliato, entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale, la volontà di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontà dovrà essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l'avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla società sportiva).
 4. L'atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltà di essere trasferito con il consenso dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
 5. Ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo, qualora il trasferimento definitivo avvenga nel corso di una stagione sportiva, il vincolo (annuale/biennale) con il nuovo affiliato si instaura dal momento del trasferimento e ha durata sino al completamento della/e stagione/i sportiva/e interessate dal vincolo originario.

Art. 18 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare

1. Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto prima della scadenza, di diritto, nei seguenti casi:
 - a. se il soggetto affiliato non si iscrive o è escluso o si ritira dal campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato;
 - b. se il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente, una volta iscritto, si sia ritirato o sia stato escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra limitatamente alla categoria seniores;
 - c. se il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa;
 - d. se il soggetto affiliato di appartenenza cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato;
 - e. se il soggetto affiliato trasferisce la propria sede in provincia diversa;
 - f. quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art. 10 dello Statuto;
 - g. se il giocatore, per dodici mesi consecutivi, non abbia partecipato, ad alcuna gara ufficiale. Ai fini della presente disposizione, per partecipazione del giocatore, si intende la effettiva discesa in campo e non il suo solo inserimento nella lista gara.

Art. 19 - Vincolo Sportivo Volontario

1. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico¹ tra essi intervenuto, della durata massima di quattro stagioni sportive, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto. In tal caso il tesseramento si rinnoverà di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dall'accordo e ne seguirà le vicende.
2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.
3. La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare da un "memorandum", conforme al modello stabilito dalla Federazione che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto

¹ È possibile stipulare pattuizioni di durata pluriennale se la prestazione oggetto del contratto è a titolo onerosa e l'atleta dilettante è "vincolato" negozialmente mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato o di co.co.co.





- affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipula presso l'ufficio Affiliazione e Tesseramento, che lo annoterà in apposito registro, anche in formato digitale.
4. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nella ipotesi prevista dall'art. 20.
 5. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

Art. 20 - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby

1. Il vincolo sportivo volontario si può determinare anche con accordo tecnico agonistico stipulato tra il tesserato giocatore e la Federazione ai fini della partecipazione di tesserati giocatori, anche minorenni, a programmi federali di formazione e alle attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 del RAS. L'accordo tecnico-sportivo con tesserati giocatori minorenni è sottoscritto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
2. La stipula dell'accordo tecnico-sportivo di cui al precedente comma, sottopone il giocatore ai diritti ed obblighi previsti dalle disposizioni sul regime di giocatori di interesse nazionale deliberate dal Consiglio Federale per mezzo di apposito Regolamento, che ne prevede la durata, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 20.
3. In pendenza dell'accordo di cui al punto 2 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20:
 - a. è sospesa la disciplina dei trasferimenti dei tesserati giocatori tra soggetti affiliati e di conseguenza del vincolo sportivo,
 - b. la Federazione può, per migliorare la qualità tecnica di gioco e per finalizzare il percorso di formazione, determinare l'utilizzo dei giocatori nelle attività agonistiche anche in differenti affiliati rispetto a quello di appartenenza con il consenso del giocatore.

Art. 21 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario

1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza o risoluzione risultante da lodo arbitrale.
2. Il vincolo sportivo volontario cessa, altresì, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 18.
3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta.

Art. 22 - Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o volontario

1. La fusione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo regolamentare o volontario in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione.
2. Tale effetto non si verifica, con conseguente cessazione del vincolo, nei casi previsti dall'art. 18 comma 1 lett. c).

Art. 23 - Modalità di tesseramento dei giocatori

1. Tutti coloro che intendono partecipare alle attività nell'ambito della Federazione devono essere tesserati per un soggetto affiliato nella categoria giocatori.
2. A tal fine deve essere formulata richiesta di tesseramento alla F.I.R., con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il giocatore è considerato tesserato nel momento in cui la F.I.R., accettata la richiesta, attribuisce al giocatore il numero di tessera.
4. La domanda deve essere:
 - a. redatta con la modulistica prevista dalla Federazione e corredata da certificato anagrafico o fotocopia di documento d'identità in corso di validità o autocertificazione;
 - b. firmata dal richiedente, con età maggiore di 14 anni, e da chi ha la rappresentanza del soggetto affiliato;
 - c. sottoscritta, per i richiedenti minori di anni 18, anche da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
 - d. inviata, tramite il soggetto affiliato, all'ufficio tesseramento competente secondo la procedura annualmente definita;
 - e. contenente la dichiarazione circa l'osservanza della normativa prevista dal Regolamento Sanitario in ordine alla prescritta documentazione sanitaria, per tutta la durata del tesseramento.



Alessandro Cherubini

5. Il Consiglio Federale può prevedere procedure di tesseramento telematiche, fatta salvo l'obbligo di conservazione agli atti del soggetto affiliato dei documenti previsti dal precedente comma, che in caso di richiesta, debbono essere esibiti senza ritardo dagli uffici federali. La mancata esibizione dei documenti nel termine che verrà prescritto nella richiesta determina la sospensione del tesseramento.
6. È vietato, salvo nelle ipotesi previste dai successivi articoli relativi ai trasferimenti, sottoscrivere più di una richiesta di tesseramento.

Art. 24 - Tesseramento dei giocatori stranieri

1. Sono considerati giocatori stranieri i soggetti che non hanno, secondo la legge vigente, la cittadinanza italiana.
2. In relazione a quanto previsto dallo Statuto, il tesseramento degli atleti non italiani è attuato, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo.
3. Le disposizioni tecniche annualmente definite dal Consiglio Federale garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della Federazione, presso gli affiliati.
4. Per gli atleti non comunitari, il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva sono subordinati al rispetto delle norme relative al permesso di soggiorno sul territorio italiano.
5. Il Consiglio Federale determina nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONI in materia, per ciascun campionato di categoria Seniores, il numero massimo di permessi di soggiorno per l'attività sportiva dilettantistica oltre alle limitazioni per il loro utilizzo.
6. I giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo di tesseramento salvo diversa indicazione espressa con accordo tra giocatore e soggetto affiliato.

Art. 25 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori

1. I limiti all'utilizzo dei giocatori in ciascuna categoria sono stabiliti dal Consiglio Federale per ogni anno sportivo anche in conformità a eventuali direttive del CONI in relazione alla salvaguardia dei vivai nazionali garantendo una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili non inferiore al 50% del totale dei giocatori previsti in lista gara.

Art. 26 - Disciplina dei trasferimenti

1. Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro può avvenire, nei termini definiti dal Consiglio Federale, con le modalità previste negli articoli che seguono, per:
 - a. trasferimento temporaneo mediante nulla-osta;
 - b. trasferimento definitivo mediante nulla-osta;
 - c. trasferimento senza nulla osta per limitata attività;
 - d. trasferimento con nulla-osta di ufficio.
2. Per il trasferimento dei giocatori provenienti da una Federazione straniera si applica la normativa internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.


Art. 27 - Trasferimento temporaneo

1. I giocatori possono fare richiesta di tesseramento temporaneo con altro soggetto affiliato.
2. La richiesta con la specifica indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il tesseramento temporaneo, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente del soggetto cui il tesserato è vincolato ed inoltrata all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata o mezzo equivalente, entro la data che sarà fissata dal Consiglio Federale ed indicata nella Circolare Informativa.
3. Il tesseramento temporaneo determina la sospensione del rapporto con il soggetto affiliato cui il giocatore è vincolato ed ha durata massima pari ad un solo anno sportivo, al termine del quale il giocatore rientra nella disponibilità del soggetto affiliato di appartenenza, con il quale permane il vincolo sportivo regolamentare residuo.

Art. 28 - Trasferimento definitivo

1. Entro il termine stabilito dal Consiglio Federale attraverso la Circolare Informativa, ogni giocatore può chiedere il trasferimento definitivo ad altro soggetto affiliato nazionale o straniero.





2. La domanda, con l'indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente del soggetto affiliato di appartenenza ed inoltrata all'ufficio Affiliazione e Tesseramento federale secondo le procedure previste.
3. Il trasferimento di giocatori stranieri è limitato solo da eventuali accordi collaterali.

Art. 29 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.

1. Il Consiglio Federale, previo parere della Commissione Affiliazione e Tesseramento, può concedere il nulla osta d'ufficio, anche al di fuori del termine fissato, quando, su richiesta dell'interessato e senza il nulla-osta della società di appartenenza, valutata ogni circostanza del caso concreto, ricorrano comprovati motivi, soggettivi e oggettivi, che giustificano il trasferimento.

Art. 30 - Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione

1. Il tesserato giocatore potrà deferire alla Commissione Paritetica di conciliazione ogni divergenza con il soggetto affiliato di appartenenza in ordine unicamente a controversie circa il Premio di formazione tecnica.
2. Preliminarmente e a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto affiliato interessato al trasferimento al soggetto con cui è vincolato il giocatore, una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e del relativo calcolo; la richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto a cui la stessa è stata formulata, potrà avanzare le proprie controproposte.
4. Il ricorso può essere presentato dal soggetto affiliato che ha interesse al trasferimento del giocatore decorsi venti giorni dalla formulazione della richiesta, accompagnato dalla copia della richiesta di svincolo avanzata e dalla eventuale controproposta oltre che dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
5. In caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta, la Commissione la dichiara senza obbligo di formalità.
6. Tale dichiarazione, che deve essere comunicata al ricorrente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, è reclamabile con ricorso da presentarsi avanti la Corte Federale di Appello nei modi e nei termini del presente articolo.
7. Se il ricorso non è preliminarmente dichiarato inammissibile, il Presidente della Commissione fissa per la comparizione delle parti un'udienza entro il termine di giorni trenta dal deposito del ricorso; tale provvedimento, unitamente alla copia del ricorso per la sola parte richiesta, deve essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima dell'udienza e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare alla segreteria della Commissione note e documenti entro cinque giorni prima dell'udienza, nonché l'invito a comparire all'udienza con avvertimento che la mancata comparizione determina gli effetti di cui al seguente comma 8.
8. Se le parti in pendenza di detto termine raggiungono un accordo che definisce la controversia oggetto della procedura, il ricorrente è tenuto a darne formale comunicazione entro 48 ore prima dalla udienza. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la eventuale rinuncia agli atti.
9. La Commissione Paritetica di Conciliazione, verificata la regolarità delle comunicazioni, deve constatare preliminarmente se le parti, sono comparse. La mancata comparizione del ricorrente determina l'estinzione del procedimento, con l'incameramento della tassa di funzionamento e l'addebito a carico del ricorrente di un ulteriore importo pari al doppio della tassa di funzionamento prevista oltre la liquidazione a favore della parte convenuta, se comparsa, delle spese sostenute. In caso di mancata comparizione della parte convenuta, si procede nella sua contumacia.
10. La Commissione Paritetica di Conciliazione, sentite le parti comparse che possono essere assistite da un iscritto all'Albo degli Avvocati munito di delega scritta. Se le parti sono entrambe comparse esperisce un tentativo di conciliazione che, se darà esito positivo, avrà effetto vincolante per le stesse.
11. Se il tentativo di conciliazione darà esito negativo la Commissione, nel contraddittorio delle parti, valutato ogni elemento soggettivo e oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà a maggioranza una decisione che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati.
12. Il procedimento in contumacia, non esime la Commissione dalle valutazioni e dalla assunzione di ogni necessaria informazione, previste da comma precedente, al fine della decisione.




Alessandro Cherubini

13. Qualora la società di appartenenza non ottemperi alla decisione della Commissione Paritetica di Conciliazione, il provvedimento dalla stessa adottato ha valore di nulla-osta subordinatamente all'effettivo versamento dell'indennità stabilita che il ricorrente ha l'obbligo di effettuare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione, nel caso che la stessa non sia stata proposta. Nell'ipotesi descritta il versamento del Premio di formazione tecnica dovrà essere effettuato alla F.I.R. in favore del soggetto affiliato avente diritto. La decisione della Commissione è impugnabile davanti alla Corte Federale di Appello, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata alle parti con le modalità di cui al comma 6.
14. Fino alla definitività della decisione sono sospesi i termini previsti per il tesseramento.

Art. 31 - Premio di formazione tecnica

1. Il premio di formazione tecnica, riconosciuto per i soli giocatori maggiorenni (ovvero che compiono il 18° anno nella stagione sportiva), ha lo scopo di indennizzare, di norma, il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore, in costanza di affiliazione, a partire dal quadriennio di formazione, in caso di trasferimento dello stesso ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e per le attività svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio. Deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
2. Il premio è dovuto per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda o Juniores.
3. Ai fini del calcolo del premio, si tiene altresì conto di:
 - a. età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
 - b. delle effettive stagioni sportive di tesseramento secondo quanto previsto al punto 4;
 - c. del massimo campionato Seniores a cui è iscritto il soggetto affiliato di destinazione.
4. Il diritto al premio di formazione tecnica è:
 - **originario** nei confronti dei soggetti affiliati che hanno formato il giocatore:
 - a. nel caso di primo trasferimento nel campionato Seniores, il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
 - b. nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie B e A il diritto rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b);
 - c. nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie A-Elite e URC, il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
 - d. in caso di trasferimenti successivi al primo nel medesimo campionato o campionato di livello inferiore (ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 8), il diritto rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b).In caso di trasferimento definitivo in corso d'anno il diritto rimane in capo alla società per cui risulta tesserato il giocatore al termine della stagione sportiva.
 - **acquisito** per il soggetto affiliato cui il giocatore si è trasferito mediante corresponsione del premio di formazione tecnica.
5. Per i giocatori che hanno stipulato con la Federazione un accordo tecnico-sportivo così come previsto all'art. 20, il premio di formazione tecnica è disciplinato dal Regolamento sul regime dei giocatori di interesse nazionale; inoltre, nel computo del premio di formazione così come previsto al successivo comma andrà scomputato l'importo che la Federazione ha riconosciuto a ciascuna società affiliata in vigenza di tale accordo.
6. Il premio di formazione tecnica per i giocatori, secondo i criteri definiti al comma 3, è indicato nella tabella sotto riportata:



Alessandro Cherubini

Anni compiuti nel corso della stagione sportiva								
	18	19	20	21	22	23	24	25
Serie C	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Serie B	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €
Serie A (M)	1.500 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	3.000 €	1.000 €
Serie A-Elite (M)	3.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	12.000 €	9.000 €	6.000 €	3.000 €
URC	6.000 €	12.000 €	16.000 €	20.000 €	24.000 €	18.000 €	12.000 €	6.000 €
Serie A (F)	500 €	1.000 €	1.300 €	1.600 €	2.000 €	1.600 €	1.000 €	300 €
Serie A-Elite (F)	1.000 €	2.000 €	2.600 €	3.200 €	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €

Per i giocatori che abbiano compiuto dal 26° anno di età in poi nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato non è previsto alcun premio.

Per i giocatori interessati dai trasferimenti, nelle forme e modi previsti al punto 4, tesserati con Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposita convenzione con il CONI, che intendano trasferirsi ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato URC:

- i. non è riconosciuto alcun premio di formazione tecnica nel caso questi siano stati reclutati attraverso procedure di concorso pubblico;
 - ii. è prevista invece l'erogazione del premio di formazione tecnica qualora i giocatori siano stati tesserati in almeno una stagione sportiva del quadriennio formativo dal gruppo sportivo militare stesso.
7. La società di destinazione del giocatore dovrà corrispondere, secondo le modalità e procedure definite dal Consiglio Federale, l'importo complessivo previsto dal trasferimento al comma 6. Questo sarà distribuito alle società di tesseramento del giocatore come segue:
- a. con riconoscimento del premio all'intera filiera formativa secondo la tabella di seguito:

Età di maturazione del premio di formazione tecnica												
14*	15*	16*	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20%	20%	20%	20%	20%	←	-	-	-	-	-	-	-
15%	15%	15%	15%	20%	20%	←	-	-	-	-	-	-
10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	←	-	-	-	-	-
5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%	←	-	-	-	-
5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	←	-	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%	20%	←	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	←	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	15%	20%	←

* Quadriennio di formazione

- b. con riconoscimento del premio solamente all'ultima società di tesseramento:
 - i. se il giocatore è stato tesserato una sola stagione sportiva con la società cedente: 80% del premio;
 - ii. se il giocatore è stato tesserato per due stagioni sportive con la società cedente: 60% del premio;
 - iii. se il giocatore è stato tesserato per tre stagioni sportive con la società cedente: 40% del premio;
 - iv. se il giocatore è stato tesserato per quattro o più stagioni sportive con la società cedente: 20% del premio.
8. Per i giocatori di qualunque età che intendano trasferirsi da un affiliato partecipante al Campionato URC ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato di Serie A-Elite o di altra serie inferiore, il premio è pari a zero.
9. Qualora si verifichi la cessazione del vincolo sportivo regolamentare, così come disciplinata all'art. 18, per quella stagione sportiva non è previsto il premio di formazione tecnica.

Cherubini

SEZIONE IV - ALTRI TESSERATI

Art. 32 - Qualificazione e tesseramento degli Arbitri

1. Le disposizioni per l'inquadramento ed i requisiti minimi per l'accesso alle qualifiche arbitrali sono contenuti nel Regolamento del Settore Arbitrale Federale.
2. Coloro che sono stati qualificati arbitri debbono richiedere il tesseramento inviando i seguenti documenti:
 - a) domanda di tesseramento;
 - b) certificato penale o documento equipollente;
 - c) certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;
 - d) due foto formato tessera;
 - e) la tassa di tesseramento.

Art. 33 - Qualificazione e tesseramento dei Tecnici

1. Possono essere tesserati come allenatori coloro che:
 - a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - b) non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
 - c) non siano stati assoggettati da parte della F.I.R. o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
 - d) abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
2. Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale, attribuisce le qualifiche dei tecnici ed il loro inquadramento nelle seguenti categorie:
 - a) Allenatore "bambini" (Livello 1) con abilitazione dall'Under 6 all'Under 12;
 - b) Allenatore "adolescenti" (Livello 2) con abilitazione dall'U14 all' U18 e Coppa Italia femminile Seniores;
 - c) Allenatore "adulti" (Livello 3) con abilitazione alla serie "C", alla Serie "B" e Serie A-A Elite femminile;
 - d) Allenatore "adulti +" (Livello 3 +) con abilitazione alla serie "A" e alla Serie A-Elite maschile;
 - e) Allenatore "élite" (Livello 4) abilitazione alle Squadre Partecipanti al Campionato Internazionale URC e alle Squadre Nazionali.

Il Consiglio Federale, in relazione alla attività sportiva federale, su richiesta delle competenti Commissioni Tecniche Federali, può modificare o integrare le abilitazioni in relazione a ciascun livello.

3. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento del Settore Tecnico Federale, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI contenute nel "*Sistema Nazionale di Qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ) del CONI*".
4. Coloro che sono stati qualificati allenatori devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli allenatori devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'Ufficio Tecnico Federale, accompagnata della tassa relativa.
6. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 39/2014 e 36/2021 e s.m.i. il datore di lavoro che impiega personale per attività che comportano contatti con minori ha l'obbligo di chiedere all'allenatore il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'assenza di reati.
7. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.
8. In caso di mancato rinnovo, il nuovo tesseramento può essere rilasciato solo in seguito alla frequenza senza esame finale del corso corrispondente all'ultimo livello conseguito.
9. Possono inoltre essere tesserati come allenatori coloro che, avendone conseguito la qualifica da parte di Federazione Straniera, ne ottengano il riconoscimento dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Federale e previo pagamento della tassa prevista.
10. È vietato svolgere l'attività allenatore nell'ambito dell'attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione ed essere regolarmente tesserato.
11. Sull'elenco dei giocatori da presentarsi all'arbitro o al responsabile del raggruppamento prima di ogni gara o raggruppamento, deve essere indicato il nominativo dell'allenatore della squadra, munito di abilitazione relativa alla categoria, che è autorizzato ad accedere al recinto di gioco.

**Art. 34 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici**

1. Possono essere tesserati come preparatori atletici coloro che:
 - a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - b) non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
 - c) non siano stati assoggettati da parte della F.I.R. o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
 - d) abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
2. Coloro che sono stati qualificati preparatori atletici devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.
3. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 39/2014 e 36/2021 e s.m.i. il datore di lavoro che impiega personale per attività che comportano contatti con minori ha l'obbligo di chiedere al preparatore atletico il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'assenza di reati.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i preparatori atletici devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'Ufficio Tecnico Federale, accompagnata della tassa relativa.
5. Il rinnovo della qualifica è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.
6. È vietato svolgere l'attività di preparatore atletico nell'ambito dell'attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione.
7. Alla stregua dei tecnici, i preparatori atletici seguono i percorsi formativi contenuti nel *"Sistema Nazionale di Qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ) del CONI"* e previsti dalla FIR.

Art. 35 - Personale del soggetto affiliato

1. I dirigenti sociali, i medici sociali, i massaggiatori e ogni altra persona che, per incarico del soggetto affiliato, possa avere rapporti con gli organismi federali devono essere tesserati.
2. L'Ufficio Affiliazione e Tesseramenti federali, sulla scorta della documentazione ricevuta dal soggetto affiliato interessato e nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Federale, provvedere a tesserare il personale con l'indicazione delle rispettive qualifiche.
3. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 39/2014 e 36/2021 e s.m.i. il datore di lavoro che impiega personale per attività che comportano contatti con minori ha l'obbligo di chiedere al soggetto che presta l'attività il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'assenza di reati.

Art. 36 - Altre figure federali

1. Il Presidente Federale nei limiti del contingente previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale per ogni categoria può rilasciare, per ogni quadriennio olimpico, tessere nominative con vidimazione SIAE per l'accesso alle gare organizzate nell'ambito della Federazione ai seguenti soggetti:
 - a) Presidenti Onorari e membri benemeriti;
 - b) Dirigenti Federali in carica;
 - c) ex componenti di Organi Federali;
 - d) giocatori nazionali non più in attività;
 - e) Arbitri;
 - f) categorie di persone stabilite dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di sospendere le tessere nominative con vidimazione SIAE o di autorizzarne la sospensione in occasione di particolari eventi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE FEDERALE CENTRALE**CAPO I - L'ASSEMBLEA GENERALE****Art. 37 - Principi generali**

1. Le Assemblee Nazionali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria.





2. L'avviso di convocazione deve essere formulato e diramato secondo le modalità, i termini e le procedure previste dallo Statuto Federale. L'avviso di convocazione non è inviato agli affiliati che risultino non in regola con il pagamento delle tasse federali al momento della convocazione dell'Assemblea e che stiano scontando sanzioni disciplinari di squalifica o di inibizione inflitte dagli organi federali.

Alla comunicazione di convocazione sono allegati, di norma:

- a) l'invito a partecipare;
 - b) un modello di delega secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 16 dello Statuto Federale;
 - c) l'elenco degli aventi diritto al voto e i relativi voti assegnati;
 - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.
3. Avverso l'erroneo o l'omesso inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto o alla tabella voti così come avverso la non ammissione di una candidatura può essere proposto ricorso dagli interessati secondo la procedura deliberata dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 38 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è costituita da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, di cui uno con funzione di Presidente.
2. In caso di Assemblea Nazionale in fase elettiva non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche federali. Il Presidente effettivo è nominato d'intesa con il CONI.
3. La Commissione deve insediarsi quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede federale.
4. Alla Commissione Verifica Poteri sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) il controllo delle candidature;
 - b) la verifica del diritto di partecipazione, dell'attribuzione dei voti nonché della regolarità delle deleghe;
 - c) la consegna ai delegati, all'atto del riconoscimento, delle schede per le votazioni segrete;
 - d) constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea Generale in prima e seconda convocazione.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale, sottoscritto dai componenti, da consegnare immediatamente all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dal quale devono risultare:
 - a) il numero delle Società rappresentate in Assemblea;
 - b) il numero delle Società aventi diritto al voto e di quelle non aventi diritto al voto;
 - c) il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici;
 - d) il numero dei voti presenti.
6. Nel verbale di cui sopra, sono altresì riportate le contestazioni sulla regolarità della rappresentanza o della delega dei soggetti aventi diritto a voto che sono decise in via preliminare dall'Assemblea.
7. La Commissione Verifica Poteri è il solo organo competente a constatare la validità dell'assemblea. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'Assemblea immediatamente dopo l'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.
8. Il Consiglio Federale, all'atto della nomina della Commissione Verifica Poteri, nomina altresì la Commissione Scrutinio, formata da sei componenti, tre effettivi e tre supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
9. In caso di Assemblea Nazionale in fase elettiva, non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali.
10. La Commissione Scrutinio così nominata è organo dell'Assemblea e cessa quindi le sue funzioni alla chiusura della stessa.
11. La Commissione Scrutinio cura l'esecuzione delle operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei relativi risultati, divisi per ciascun candidato, in apposito verbale che, sottoscritto dai componenti, è immediatamente consegnato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 39 - Candidature

1. I candidati alle cariche elettive degli Organi Federali Centrali devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla F.I.R. ai quali dovranno essere allegate le firme di presentazione, nel numero richiesto dall'art. 41 dello Statuto, apposte sulle schede di presentazione appositamente predisposte da F.I.R.

Alessandro Cherubini

2. I candidati alle cariche elettive degli Organi Federali Territoriali devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla F.I.R. ai quali dovranno essere allegate le firme di presentazione, nel numero richiesto dall'art. 41 dello Statuto, apposte sulle schede di presentazione appositamente predisposte da F.I.R..
3. Le candidature dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:
 - a) certificato di cittadinanza italiana o autocertificazione equivalente;
 - b) certificato penale generale;
 - c) dichiarazione dell'interessato attestante:
 - di non essere stato radiato o sottoposto, negli ultimi dieci anni, a squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, salvo intervenuta riabilitazione, irrogate dagli organismi sportivi nazionali o internazionali riconosciuti;
 - di non aver, come forma primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata all'attività svolta dalla Federazione;
 - di essere tesserato per la Federazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al momento della presentazione della candidatura;
 - di non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione a pubblici uffici superiori ad un anno;
 - di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - per i candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a quanto sopra richiesto, copia delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui, all'art. 30 dello Statuto.
4. La Commissione Verifica Poteri, espletato ogni opportuno accertamento, compila un elenco alfabetico di tutte le candidature pervenute, annotando a fianco di quelle dichiarate inammissibili, le relative motivazioni.
5. Le determinazioni della Commissione Verifica Poteri sulle candidature sono pubblicate sul sito federale, in apposita pagina dedicata, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea Generale per l'elezione degli Organi Federali Centrali e almeno nove giorni prima della data dell'Assemblea Regionale per l'elezione degli Organi Federali Territoriali.
6. I candidati agli Organi Federali Centrali esclusi e la Procura Federale possono proporre impugnazione, a pena di inammissibilità, secondo la procedura deliberata dalla Giunta Nazionale del CONI. In caso di accoglimento del ricorso, e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà immediatamente alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
7. I candidati agli Organi Federali Territoriali le cui candidature sono state dichiarate inammissibili o il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile e abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, hanno diritto a presentare reclamo avanti al Tribunale Federale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle determinazioni della Commissione Verifica Poteri nella apposita pagina del sito federale.
8. Il reclamo, in cui debbono essere succintamente indicati i motivi, si propone a mezzo posta elettronica certificata al Tribunale Federale.
9. La Segreteria del Tribunale Federale dovrà immediatamente darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo posta elettronica certificata della società di appartenenza ovvero posta elettronica ordinaria, agli eventuali controinteressati.
10. Entro due giorni dal ricevimento del reclamo il controinteressato ha facoltà di depositare eventuali controdeduzioni, a mezzo posta elettronica certificata, con deposito presso la segreteria del Tribunale Federale.
11. Il Tribunale federale decide con procedimento da svolgersi in un unico grado in camera di consiglio; entro quattro giorni dal ricevimento del reclamo.

[Firma]


12. La Segreteria Generale, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso riguardante la candidatura agli Organi Federali Territoriali, dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente nell'apposita pagina del sito federale.

Art. 40 - Operazioni preliminari e ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione che ne assume la presidenza provvisoria e che, sulla base della relazione della Commissione Verifica Poteri, ne dichiara la regolare costituzione.
2. Il Presidente dell'Assemblea elettiva degli Organi Federali Centrali è indicato, con delibera del Consiglio Federale, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea, che lo nomina con voto palese, per alzata di mano o per acclamazione.
Il Presidente dell'Assemblea elettiva degli Organi Federali Territoriali è indicato, con delibera del Consiglio Regionale, d'intesa con la FIR e proposto all'Assemblea che lo nomina.
3. L'Assemblea, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri, procede preliminarmente alla risoluzione di eventuali contestazioni in merito alla rappresentanza o alla delega dei soggetti aventi diritto a voto.
4. Constatata la regolarità della propria costituzione, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente, proposto alla Assemblea nella persona all'uopo indicata.
5. In seguito alla nomina del Presidente della Assemblea risulta costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello Statuto e dai componenti la Commissione Verifica Poteri.
6. terminate le operazioni preliminari, il Presidente dell'Assemblea passa alla discussione dell'ordine del giorno.
7. Eventuali contestazioni circa la validità dell'Assemblea, possono essere presentate mediante reclamo scritto alla Corte Federale d'Appello, entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, purché, a pena di inammissibilità, il reclamo sia espressamente preannunciato al Presidente con richiesta di redazione della relativa riserva nel verbale assembleare.
8. Il termine di cui sopra è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza del diritto al reclamo.
9. Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere motivato e comunicato alle parti eventualmente contro interessate nello stesso termine per la sua proposizione.
10. La Corte Federale d'Appello, decide, sentite le parti, con provvedimento inoppugnabile, entro sette giorni dalla presentazione.
11. Analoghe procedure dovranno essere seguite anche nelle Assemblee elettive degli Organi Territoriali, per quanto compatibili, nelle elezioni delle relative cariche.

Art. 41 - Modalità di votazione e criteri di attribuzione delle cariche

1. Le votazioni in occasione dell'Assemblea Nazionale celebrata in funzione elettiva avvengono a mezzo di strumenti elettronici o informatici, purché gli stessi garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previste nello Statuto e nel presente regolamento, ed in coerenza con le linee guida approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le votazioni procedono secondo il seguente ordine:
 - a) Presidente della Federazione,
 - b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
 - c) Consiglieri Federali.
5. Gli aventi diritto a voto, a seguito della prima chiamata, votano, con votazioni separate, per il Presidente della Federazione e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, a seguito della seconda chiamata, distintamente per ciascuna categoria, per i Consiglieri Federali delle rispettive categorie. Dopo la votazione per il Presidente Federale viene effettuato subito il relativo scrutinio, con proclamazione del risultato. In caso di necessità si procedere a successiva votazione di ballottaggio, la stessa sarà chiamata prima delle altre votazioni.
2. Gli aventi diritto a voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto.
3. All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede (ovvero lo strumento equipollente per l'espressione del voto nel caso di votazione elettronica). Le schede per l'elezione dei Consiglieri Federali sono distinte per ciascuna delle tre categorie ed i rappresentanti (di società, tecnici o giocatori) ricevono solo quelle relative alla votazione di propria competenza. Tutti gli



- aventi diritto al voto, presenti in assemblea, invece ricevono le schede per la votazione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Le preferenze da indicare sono:
 - a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente Federale;
 - b) fino ad un massimo del numero corrispondente a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri Federali nelle diverse componenti;
 - c) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
 5. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.
 6. All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea le operazioni di voto sono dichiarate ufficialmente chiuse. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Art. 42 - Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato al precedente articolo.
2. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente di assemblea.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.
4. È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazione di ciascun genere.
5. È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
6. Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
7. Esclusa la carica di Presidente della Federazione, per le elezioni alle cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; nella ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più candidati e tale parità impedisca l'attribuzione della carica, il Presidente dell'Assemblea disporrà nuove, consecutive votazioni, nel corso della stessa Assemblea limitate alle elezioni di quei candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.
8. Nell'ipotesi in cui nessun candidato Presidente consegua almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Se anche in seguito al ballottaggio nessun candidato raggiunge il quorum previsto, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi sessanta giorni. Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato Presidente e questo non consegua almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.
9. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito dall'art. 23 comma 8 dello Statuto Federale, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, giocatori e affiliati, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.
10. Tra i consiglieri federali in quota giocatori, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletto il candidato giocatore di genere diverso che ha riportato il miglior piazzamento.
11. Per l'elezione del candidato Presidente si applicano anche le specifiche previsioni di cui all'art. 23 comma 6 dello Statuto federale.
12. Nel caso in cui non sia possibile addivenire all'elezione del Presidente della Federazione, non si procede alle altre elezioni e tutte le candidature debbono essere riproposte per la nuova Assemblea.
13. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.



Art. 43 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) Dirigere i lavori dell'assemblea stessa;
 - b) Concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) Fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
 - d) Accettare o no mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
 - e) Determinazione il sistema di votazione tenendo conto di quanto previsto per le sessioni elettive;
 - f) Effettuare la proclamazione degli eletti sulla base del verbale della Commissione Scrutinio;
 - g) Dichiarazione esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarare chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;
 - h) Concedere una replica alla risposta effettuata dal regolatore sull'argomento trattato; in tal caso è concessa la contro replica al relatore;
 - i) Sospendere i lavori dell'assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti;
 - j) Aggiornare l'assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione;
 - k) Controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
1. Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere il verbale che, firmato anche dal Presidente dell'assemblea e dagli scrutatori, deve essere depositato entro sessanta giorni, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea (documenti della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Scrutinio ovvero la equipollente documentazione reportistica in caso di utilizzo dei sistemi informatizzati), presso la sede della Federazione.
2. Copia dello stesso deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
3. Tutti i soggetti affiliati nonché i delegati dei tesserati tecnici e dei tesserati giocatori hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 44 - Attribuzioni del Presidente della Federazione

1. Il Presidente della Federazione viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dallo Statuto. È organo della FIR di cui esercita la legale rappresentanza in tutte le sedi ove ciò sia richiesto.
2. Il Presidente ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 28 dello Statuto.
3. In particolare, e in via non esaustiva:
 - a) può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali;
 - b) può invitare alle riunioni del Consiglio Federale e del Comitato di Presidenza altri soggetti;
 - c) per ogni gara può designare un Commissario di Campo scegliendolo tra coloro che, all'uopo, sono stati nominati dal Consiglio Federale;
 - d) deve vigilare sul funzionamento della Federazione e consegnare, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso.

CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 45 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale, la cui composizione è prevista dall'art. 25 dello Statuto, ha le attribuzioni ed i compiti previsti all'art. 26 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi ai suoi componenti che dovranno riferirne.
3. La sede del Consiglio Federale è presso la Federazione ma il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi.
4. Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente Federale o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente Vicario, con qualsiasi strumento utile a portare a conoscenza dei componenti la convocazione spedita almeno sette giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno



- che può essere integrato da richieste formulate da componenti il Consiglio Federale prima dell'inizio della riunione e da questo approvate. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente almeno due giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare inoltre la modalità di celebrazione, in video-conferenza ovvero in presenza, indicando il tal caso il luogo.
5. Deve essere, inoltre, convocato a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
 6. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti del Collegio Revisori dei Conti che partecipano senza diritto a voto.
 7. Il Presidente Federale regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi, dichiarando chiusa la discussione e adempimento a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.
 8. Delle deliberazioni del Consiglio Federale è redatto verbale di seduta, a cura del Segretario Generale, sottoscritto da chi presiede la riunione.
 9. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
 10. Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano; in caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del Presidente Federale o di chi ne fa le veci.
 11. Delle deliberazioni del Consiglio Federale aventi rilevanza esterna, è formato, a cura della Segreteria Federale, un comunicato che deve essere pubblicato nell'Albo della Federazione non oltre trenta giorni dalla riunione del Consiglio e rimanere esposto per almeno dieci giorni.
 12. Le deliberazioni di rilevanza interna sono invece portate, senza ritardo, a conoscenza dei responsabili delle strutture federali competenti, che ne curano l'esecuzione, impartendo le relative istruzioni agli uffici
 13. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono immediatamente esecutive.
 14. Il Consiglio Federale può essere celebrato anche in videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 46 - Attribuzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Federale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio Federale; spettano inoltre gli istituzionali compiti gestionali della Federazione finalizzati altresì all'integrazione e regolazione delle singole parti che compongono il sistema organizzativo.
2. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) dirige la Segreteria Generale che è la struttura operativa centrale della Federazione;
 - b) dirige e coordina tutti gli Uffici della Federazione in base al modello organizzativo e di funzionamento approvato dal Consiglio Federale. Il personale dipendente risponde funzionalmente e gerarchicamente ai responsabili degli uffici e al Segretario Generale;
 - c) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi federali secondo le rispettive competenze;
 - d) propone al Consiglio federale le modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - e) adotta le procedure amministrative della Federazione dandone notizia al Consiglio federale;
 - f) predispone, sulla base delle linee guida fornite dal Consiglio federale, il budget annuale e le relative variazioni assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone lo stesso all'approvazione del Consiglio federale;
 - g) predispone, sulla base dei principi contabili definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il bilancio d'esercizio assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali.
3. Al Segretario Generale sono assegnate altresì le funzioni di Direttore Generale ed allo stesso possono essere conferite deleghe su materie di competenza non esclusiva del Consiglio Federale.



CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 47 - Attribuzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la composizione prevista dagli artt. 30 e 31 dello Statuto Federale; esso ha sede presso la Federazione, è convocato nella sede ritenuta opportuna ed è presieduto dal suo Presidente.
2. Delle riunioni viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti intervenuti e trascritto in apposito registro.

CAPO VI - IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 48 - Attribuzione e compiti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza ha la composizione e i compiti previsti dall'art. 28 bis dello Statuto ed esprime i pareri dallo stesso previsti.
2. È convocato nella sede ritenuta opportuna e presieduto dal Presidente, che può invitare altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o altri soggetti che ritiene comunque interessati.
3. Alle riunioni devono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano senza diritto di voto.
4. Delle deliberazioni del Comitato di Presidenza è redatto verbale di seduta, a cura del Segretario Generale, sottoscritto da chi presiede la riunione.
5. Al Comitato di Presidenza possono essere delegate dal Consiglio Federale la gestione degli affari correnti, nonché le competenze, non esclusive, previste dallo Statuto Federale.
6. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente Federale.
7. Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente.
8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio Federale.

CAPO VII - CONFERENZA DEI COMITATI REGIONALI

Art. 49 - Conferenza dei Comitati Regionali

1. La Conferenza dei Comitati Regionali è costituita e ha i compiti di cui all'art. 33 dello Statuto.
2. È convocata nella sede ritenuta opportuna dal Presidente della Federazione con qualsiasi mezzo di informazione almeno sette giorni prima dalla data stabilita e contenenti l'ordine del giorno che può essere integrato da richieste formulate dai suoi componenti prima dell'inizio della riunione.
3. Il Presidente della Federazione può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie dell'ordine del giorno e invitare i soggetti che ritenga opportuno.
4. È validamente riunita qualunque sia il numero dei componenti presenti.
5. I lavori della conferenza sono preparati, sotto il coordinamento di un delegato del Consiglio Federale, da un ufficio di coordinamento territoriale, composto da tre membri nominati dal Consiglio Federale in rappresentanza rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud del paese.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FEDERALE PERIFERICA

CAPO I - L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 50 - Principi generali

1. La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati, le candidature, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale sono regolate dalle norme statutarie e, per quanto compatibili, valgono le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale.
2. I delegati devono essere muniti di apposito mandato sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale del soggetto affiliato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.



3. Della convocazione dell'Assemblea Regionale deve essere data tempestiva comunicazione alla Segreteria Generale.
4. All'atto della convocazione, il Consiglio Regionale o nei casi previsti dallo Statuto dal Consiglio Federale, nomina la Commissione Verifica Poteri che avrà la composizione e i compiti previsti dall'art. 38 del presente regolamento.
5. Copia del verbale e dei relativi allegati dell'Assemblea Regionale deve essere rimesso al Consiglio Federale entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto luogo l'Assemblea stessa.
6. Nella ipotesi prevista dall'art. 35 dello Statuto, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi.
7. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Federale secondo le modalità di cui al 5° comma dell'art. 34 dello Statuto. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.


CAPO II - I COMITATI REGIONALI

Art. 51 - Istituzione dei Comitati Regionali

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Federale, nelle Regioni con una popolazione residente fino a 1,5 milioni, ove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto, è costituito il Comitato Regionale.
2. Nelle altre Regioni, ovvero con una popolazione residente oltre a 1,5 milioni, al fine svolgere con maggiore penetrazione gli scopi istituzionali federali, i Comitati Regionali sono istituiti ove esistano almeno 12 società affiliate con diritto di voto.
3. Il numero minimo delle Società aventi diritto al voto ai fini della istituzione del Comitato Regionale, può variare tenuto conto, come previsto dall'art. 35 dello Statuto Federale, della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
4. I criteri applicativi dei correttivi per determinare il numero minimo di società aventi diritto al voto specifico per ogni Regione di cui al comma secondo del presente articolo, formulati in base alle indicazioni statutarie, sono deliberati dal Consiglio Federale, nell'ultima stagione sportiva di ciascun quadriennio.
5. Ai fini della determinazione delle società aventi diritto al voto si fa riferimento all'ultima stagione sportiva regolarmente conclusa.

Art. 52 - Compiti e attribuzioni dei Comitati Regionali

1. L'organizzazione federale periferica è articolata in Comitati/Delegazioni Regionali e Provinciali.
2. La composizione ed il funzionamento dei Comitati Regionali sono disciplinati dall'art. 35 dello Statuto Federale; sono retti da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente, un Vicepresidente nonché da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, con le attribuzioni e i doveri previsti dall'art. 35 dello Statuto.
3. I Consiglieri regionali nella prima riunione utile eleggono, nel loro seno un Vice Presidente e un Segretario.
4. Il Vice Presidente, in caso di indisponibilità temporanea del Presidente, lo sostituisce integralmente.
5. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente e comunque non meno di 4 volte l'anno.
6. È convocato dal Presidente o anche su richiesta scritta dalla metà più uno dei Consiglieri. La convocazione deve essere portata a conoscenza di tutti i consiglieri, unitamente all'ordine del giorno, all'ora, data e luogo, almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.
7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno la metà dei componenti il Consiglio e ad esse possono partecipare, se invitati, i Delegati Provinciali della regione.
8. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che deve essere conservato negli archivi del Comitato regionale e trasmesso all'ufficio federale preposto.



Alessandro Cherubini

10. Con apposite norme per l'amministrazione e la gestione delle strutture periferiche vengono disciplinati gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.
11. I Comitati regionali devono curare, a livello locale, la promozione dello sport del rugby incoraggiando e coordinando le iniziative favorevoli allo sviluppo soprattutto del settore giovanile.
12. Il Comitato Regionale, in particolare:
 - a) ricevi le domande di affiliazione delle società e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale entro quindici giorni;
 - b) propone al Consiglio Federale, sentiti i soggetti affiliati, la nomina dei Delegati Provinciali;
 - c) promuove corsi e riunioni di aggiornamento di carattere tecnico, d'intesa con gli organi e gli uffici tecnici federali, coadiuvandoli nella relativa organizzazione;
 - d) inoltra alla Direzione Tecnica Federale la richiesta, corredata dal relativo regolamento, di autorizzazione a organizzare tornei o altre manifestazioni di selezione o di rappresentativa anche se all'estero;
 - e) delibera circa le richieste di autorizzazione avanzate dai soggetti affiliati per organizzare gare non ufficiali;
 - f) emana tutti i provvedimenti necessari alla organizzazione dei campionati e delle altre manifestazioni secondo quanto disposto dal Regolamento per l'Attività Sportiva organizzando lo svolgimento dell'attività agonistica federale;
 - g) dà esecuzione ai provvedimenti del Presidente della Federazione, alle deliberazioni del Consiglio Federale;
 - h) vigila sulla osservanza, da parte dei soggetti affiliati e dei loro tesserati, delle norme, deliberazioni e decisioni federali;
 - i) informa tempestivamente il Presidente Federale di ogni controversia che dovesse sorgere fra soggetti affiliati, tra questi e i loro tesserati o fra tesserati della propria regione;
 - j) collabora con gli uffici federali preposti per l'organizzazione delle manifestazioni nazionali che si svolgono nel proprio territorio;
 - k) trasmette tempestivamente all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale i programmi delle gare ufficiali organizzate e comunica i provvedimenti disciplinari e di omologazione assunti dal Giudice Sportivo Regionale;
 - l) designa un consigliere che deve provvedere alla divulgazione e alla propaganda del gioco, coordinando l'attività dei Delegati Provinciali e privilegiando i contatti con le autorità scolastiche;
 - m) può, infine, proporre al Consiglio Federale coadiutori con particolari incarichi, specificando se trattasi di incarichi a carattere gratuito od oneroso.
13. Delle attività svolte in ambito sportivo, il Comitato informa periodicamente la Direzione Tecnica Federale.
14. La sede del Comitato Regionale è stabilita dal Consiglio Federale su proposta del Comitato stesso.

Art. 53 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è responsabile nell'ambito del territorio di competenza, unitamente ai componenti del Consiglio, del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea territoriale e del Consiglio Federale.
2. Il Presidente del Comitato Regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto Federale, risponde, unitamente ai componenti del Comitato Regionale, degli atti compiuti nell'ambito della propria gestione e la Federazione ha azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni causati al patrimonio federale da cattiva gestione.
3. In caso di estrema urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli all'esame dello stesso, per la ratifica, nella sua prima riunione.
4. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del comitato in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 54 - Il Delegato Regionale

1. Il Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Federale nelle ipotesi previste dall'art. 37 dello Statuto, rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.R. nell'ambito del territorio di competenza.
2. La nomina è, di norma, di durata quadriennale. Il Consiglio Federale può revocare anticipatamente la nomina in caso di gravi inadempienze.



Alessandro Cherubini

3. Rientrano tra le competenze del Delegato
 - a) contribuire, nell'ambito del territorio di competenza, alla realizzazione delle finalità sportive così come previste per il Comitato Regionale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove associazioni sportive e per l'assistenza di quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente la Direzione Tecnica Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nel territorio di competenza;
 - c) intervenire, nell'interesse della FIR e degli affiliati, presso l'organizzazione periferica del CONI e le autorità locali;
 - d) osservare ed applicare le norme federali e le decisioni del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio Federale può attribuire, a ciascun Delegato Regionale, specifici incarichi.
5. Ha, inoltre, l'incarico di coordinare l'attività dei Delegati Provinciali nell'ambito della regione di appartenenza.
6. Nello svolgimento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Consiglio Federale che, all'atto della nomina, ne specifica i compiti.

CAPO III - I DELEGATI PROVINCIALI

Art. 55 - Il Delegato Provinciale

1. Il Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale nelle ipotesi previste dall'art. 38 dello Statuto, rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.R. nell'ambito del territorio di competenza.
2. Il Consiglio Federale può attribuire, a ciascun Delegato Provinciale specifici incarichi.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Consiglio Federale che, all'atto della nomina, ne specifica i compiti.

TITOLO IV - STRUTTURE FEDERALI

Art. 56 - Commissioni Federali

1. Lo Statuto Federale, art. 47, prevede l'istituzione delle seguenti commissioni:
 - a) la Commissione Nazionale Arbitri;
 - b) la Commissione Organizzatrice Gare;
 - c) la Commissione Tecnica Federale;
 - d) la Commissione Carte Federali;
 - e) le Commissioni federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale.
2. In specifica del suddetto punto e) sono previste le seguenti Commissioni:
 - a) la Commissione Affiliazione e Tesseramenti;
 - b) la Commissione Paritetica di Conciliazione;
 - c) la Commissione Medica e Antidoping.
3. Tutti coloro che operano nell'ambito delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto del Codice Etico.
4. Tutte le Commissioni Federali rimettono al Consiglio Federale, a sua richiesta, una relazione sull'attività svolta.
5. Le sedi delle singole Commissioni Federali sono fissate dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico o comunque presso la sede federale di Roma. Le Commissioni possono tuttavia riunirsi occasionalmente anche in altra sede per comprovate ragioni di opportunità.

Art. 57 - Strutture federali

1. Come previsto dall'art. 48 dello Statuto Federale, sono strutture federali il complesso coordinato degli uffici federali di cui la FIR si è dotata nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
2. I principi e i criteri di organizzazione, di gestione delle risorse umane, nonché il modello organizzativo degli uffici federali sono contenuti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici federali deliberato dal Consiglio Federale su proposta del Segretario Generale.

[Firma]

Art. 58 - Il Settore Tecnico Federale

1. Il Settore Tecnico Federale è la struttura della FIR preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento dei tecnici federali a tutti i livelli e per tutte le discipline sportive.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Tecnico Federale è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del Regolamento del Settore Tecnico da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 59 - Il Settore Arbitrale Federale

1. Il Settore Arbitrale Federale è la struttura della FIR preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento degli Ufficiali di gara nei ruoli federali.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale Federale è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del Regolamento del Settore Arbitrale da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 60 - La Commissione Organizzatrice Gare

1. La Commissione Organizzatrice Gare ha il compito di provvedere, su incarico del Consiglio Federale, alla organizzazione dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione federale, stabilendo il calendario delle gare, emanando ogni provvedimento necessario e dandone immediata comunicazione all'Ufficio Settore Arbitrale, ai soggetti affiliati interessati e all'Ufficio del Giudice Sportivo competente.
2. Essa è costituita da cinque membri nominati, per ogni quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale che tra questi ne designa il Presidente ed il Segretario.
3. La Commissione Organizzatrice Gare è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano di età; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
4. In assenza del segretario, le sue funzioni sono assunte da uno dei componenti su designazione di chi presiede ed il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da chi l'ha presieduta e dal segretario.
5. Avverso le decisioni della Commissione Organizzatrice Gare è ammessa domanda di riesame, tramite PEC, alla Commissione stessa nel termine di due giorni dalla comunicazione del provvedimento.
6. La Commissione delibera sul reclamo nei due giorni successivi al ricevimento e ne dà immediata comunicazione agli interessati ricorrenti.
7. Avverso il provvedimento emesso in sede di riesame è ammesso, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, ricorso tramite PEC al Consiglio Federale, che decide in via definitiva. In caso di eccezionale urgenza, tale potere spetta al Presidente Federale che riferirà al Consiglio Federale alla prima riunione utile.
8. La programmazione delle gare stabilita dalla Commissione Organizzatrice Gare è immodificabile, fatta eccezione per le casistiche previste dal Regolamento dell'Attività Sportiva.

Art. 61 - La Commissione Tecnica Federale (CTF)

1. La Commissione Tecnica Federale è un organo consultivo e propositivo composta dal Direttore Tecnico che la presiede e da un numero variabile di componenti definito, per ciascun quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale sulla base dell'organizzazione dell'area tecnica. Alla riunione della CTF partecipa di diritto il Coordinatore della Commissione Nazionale Arbitrale ed il Medico federale.
2. Alla Commissione ha facoltà di partecipare il Presidente della Federazione o un Consigliere Federale dallo stesso delegato.
3. Essa è convocata dal Direttore Tecnico, nel luogo ritenuto opportuno e ha facoltà di invitare a partecipare, in relazione agli argomenti trattati dall'ordine del giorno, soggetti esterni. La riunione è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
4. I membri individuati, in caso di impedimento, possono delegare a partecipare alle riunioni un componente della relativa area.
5. Le deliberazioni della Commissione Tecnica Federale sono valide se assunte dalla maggioranza dei suoi componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alessandro Cherubini

6. Di ogni seduta viene predisposto un resoconto sommario a cura del segretario nominato di volta in volta.
7. La Commissione Tecnica Federale:
 - a) esprime e propone al Consiglio Federale ogni opportuna indicazione circa l'attuazione dei programmi tecnico-sportivi della Attività Sportiva Nazionale ed Internazionale secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Attività Sportiva;
 - b) coordina, approvandone i programmi tecnici, le attività dell'Ufficio Tecnico Federale e del Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri al fine di dare un unitario indirizzo;
 - c) esprime, su richiesta del Consiglio Federale e di ogni altro organo federale, pareri in merito all'interpretazione delle regole di gioco;
 - d) approva le proposte di corsi di qualificazione e di aggiornamento formulate rispettivamente dall'Ufficio del Tecnico Federale per gli allenatori e della Commissione Nazionale Arbitri per gli arbitri;
 - e) nei tempi previsti dalle attività sportive effettua la selezione dei giocatori emergenti che potranno essere impiegati secondo le disposizioni tecniche previste dal Regolamento del Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale;
 - f) promuove e cura la pubblicazione di testi tecnici;
 - g) svolge qualsiasi altra attività eventualmente assegnata dai Regolamenti o dal Consiglio Federale.
8. In caso di urgenza, il Presidente può validamente provvedere a quanto indicato alla lett. c) del comma precedente, sottoponendo quindi le decisioni alla ratifica della Commissione.

Art. 62 - La Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è composta da un Presidente e da un numero di membri, non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati per ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Federale. Partecipa direttamente alle attività della Commissione il Segretario Generale.
2. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione del Presidente, fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Federale, il componente più anziano svolge le funzioni di Presidente a interim.
3. La Commissione ha il compito di suggerire al Consiglio Federale, o su richiesta dello stesso, proposte e modifiche agli atti normativi federali. Su richiesta del Presidente Federale, elabora relazioni su questioni attinenti l'ordinamento sportivo anche internazionale o comunque rilevanti per l'organizzazione federale.
4. A tal fine può richiedere agli Organi di Giustizia, tramite la segreteria, copia dei provvedimenti ritenuti rilevanti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Segretario Generale.
6. La Commissione ha sede presso la sede federale e si riunisce, quando necessario, senza formalità.

Art. 63 - La Commissione Affiliazione e Tesseramenti

1. La Commissione Affiliazioni e Tesseramenti è l'organo federale centrale delegato dal Consiglio federale a decidere sulle istanze per i trasferimenti e su quant'altro attribuito alla sua competenza dai Regolamenti federali.
2. La Commissione Affiliazioni e Tesseramenti è formata da un Presidente e 2 membri, nominati per ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.
3. La Commissione:
 - a) esprime parere qualora risultino controversi i requisiti necessari per essere tesserati, valutando l'idoneità della documentazione prodotta;
 - b) definisce i ricorsi proposti contro i provvedimenti dell'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale in tema di vincolo sportivo;
 - c) delibera in ogni caso in cui risulti controverso il tesseramento o il trasferimento di un giocatore.
4. La Commissione ha sede presso la sede federale e si riunisce, quando necessario, senza formalità.
5. La Commissione si costituisce validamente con la presenza di almeno due membri.
6. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione del Presidente, fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Federale, il componente più anziano svolge le funzioni di Presidente a interim.
7. La Commissione delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi la presiede.

Mi

**Art. 64 - Commissione Paritetica di Conciliazione**

1. La Commissione Paritetica di Conciliazione, in caso di controversie tra tesserati giocatori e soggetti affiliati o tra soggetti affiliati in merito al premio di formazione tecnica, ha il compito di tentare la conciliazione tra le parti o, in difetto, di decidere nel merito del caso concreto.
2. Il Consiglio Federale nominerà, per ciascun quadriennio olimpico, il Presidente e i due membri titolari, scegliendo quest'ultimi uno in rappresentanza dei Presidenti dei soggetti affiliati e l'altro tra i giocatori, nonché un Presidente supplente e due membri supplenti scelti con le stesse modalità. Il Presidente, titolare e supplente, dovrà avere comprovate competenze giuridiche in ambito sportivo.
3. La Commissione Paritetica di Conciliazione è validamente costituita con la presenza di tre membri.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 65 - Commissione Medica e antidoping

1. È istituita, con carattere permanente, la Commissione Medica ed antidoping, composta e disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale.
2. La Commissione:
 - a) Coordina l'attività del settore;
 - b) Predispose e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) Esercita l'attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati;
 - d) Recepisce le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali riconosciute;
 - e) Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore dei tesserati, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale;
 - f) Propone e collabora in interventi di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche oltre a temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport.

Art. 66 - Organi di Giustizia

1. Le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di Giustizia federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dallo Statuto Federale nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della FIR.

Art. 67 - Dirigenti federali

1. Sono Dirigenti federali tutti coloro che, per elezione o per nomina, sono membri di Organi Federali, centrali o periferici. Sono, pertanto, Dirigenti Federali:
 - a) il Presidente Federale;
 - b) i componenti del Consiglio Federale;
 - c) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) i Delegati Regionali;
 - f) i componenti del Consiglio Regionale;
 - g) i Delegati Provinciali;
 - h) i Commissari degli organi territoriali nominati ai sensi dell'art. 26 c. 3 lett. b) dello Statuto.
2. Sono inoltre Dirigenti Federali:
 - a) il Segretario e Direttore Generale;
 - b) il personale dipendente inquadrato nel livello dirigenziale.
3. I Dirigenti federali, oltre al rispetto del Codice Etico federale, sono tenuti:
 - a) se dimissionari o decaduti per decorrenza del termine, a espletare il mandato fino alla sostituzione, se non previsto altrimenti;
 - b) a operare nei confronti dei soggetti affiliati e dei tesserati, secondo i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione;
 - c) a conservare il segreto d'ufficio.

Art. 68 - Pubblicazione degli atti federali

1. La pubblicazione degli atti e dei comunicati ufficiali federali, a cura della Segreteria Generale, avviene mediante inserimento sul sito internet federale. La Segreteria curerà inoltre la trasmissione degli atti e comunicati ufficiali agli organi periferici per quanto di loro eventuale competenza.



TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Disposizione transitoria

1. La disciplina del vincolo sportivo, così come contenuta al Titolo I - Sezione III del presente regolamento, entrerà in vigore contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione 2023/2024.
2. Ai fini della prima applicazione della disposizione prevista all'art. 17 comma 3, con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, il termine entro il quale il giocatore dovrà comunicare la volontà di non rinnovare il vincolo è fissato nel 20 maggio 2024.
3. Le disposizioni relative al Premio di formazione tecnica avranno validità a far data dai trasferimenti esercitati dal 1° luglio 2024. Sino a tale data continueranno ad applicarsi le precedenti previsioni.

Art. 70 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.